



PROPOSTA DI LEGGE N. 278/X DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE G. GIUDICEANDREA,
RECANTE:

“MODIFICHE ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2008, N. 40 (COLLEGATO AL
BILANCIO 2008)”

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

IL DIRIGENTE

F.TO AVV. GIOVANNI FEDELE

IL PRESIDENTE

F.TO ON. MICHELANGELO MIRABELLO

PROPOSTA DI LEGGE N. 278/X DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE G. GIUDICEANDREA,
RECANTE:

“MODIFICHE ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2008, N. 40 (COLLEGATO AL
BILANCIO 2008)”

Relazione illustrativa

Con la presente legge si formula la modifica dell'art. 5, comma 13 della l.r. 40 del 12 dicembre 2008 nel senso di permettere il riconoscimento dell'accoglienza di ulteriori categorie deboli e vulnerabili in prima istanza non previste.

Tale modifica che amplia la platea delle fasce vulnerabili e a maggiore esclusione sociale si rende necessaria - preso atto dell'aumento dell'indice della povertà assoluta e delle nuove e diverse forme di povertà.

Con l'emendamento proposto sarà possibile garantire e rispondere all'evolversi delle mutate condizioni sociali che rendono la platea dei vulnerabili più estesa.

Relazione finanziaria

Titolo: Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 (Collegato al bilancio 2008).

Per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale non sono previsti oneri, ne occorre impegnare fondi ulteriori o diversi previsti nel bilancio generale della regione Calabria.

Tab. 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Integrazione e modifiche LR 40 /08 (Art. 1)	C	P	0,00

Tab. 2 – Copertura finanziaria:

n. U/Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
	0,00	_____	_____	0,00
Totale	0,00	_____	_____	0,00

PROPOSTA DI LEGGE N. 278/X DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE G. GIUDICEANDREA,
RECANTE:

“MODIFICHE ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2008, N. 40 (COLLEGATO AL
BILANCIO 2008)”

Art. 1

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 40/2008)

1. Il comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 (Collegato al bilancio 2008) è sostituito dal seguente:

“13. Al fine di garantire il completamento della struttura denominata "La Città del Sole", sita a Cosenza e gestita dall'Associazione "Comunità Regina Pacis - Onlus", centro polifunzionale di servizi riabilitativi per persone con dipendenze patologiche e per l'accoglienza di soggetti svantaggiati e appartenenti alle categorie a maggiore rischio di esclusione sociale, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario entro il limite massimo di 3.940.986,47 euro, a valere sulle risorse allocate all'UPB 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2008. Il contributo, da erogare sulla base degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti, è determinato dal dipartimento competente previa acquisizione e verifica della documentazione concernente l'intervento, tenendo anche conto dei contributi già distribuiti dalla Regione per lo stesso fine.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.